



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0092/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0079/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli - Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7042/10pf26-27/GC/gb del 29 settembre 2026, depositato il 29 settembre 2026, nei confronti del sig. Marco Leali, relativamente al secondo capo di incolpazione a suo carico, la seguente

DECISIONE

Con atto del 29 settembre 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: Il Signor Marco Leali, n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della UNION BRESCIA S.R.L. per la: violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della UNION BRESCIA S.R.L., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 8 ottobre 2025), ex art. 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., in relazione alla operazione di conferimento della quota detenuta nel capitale della società sportiva UNION BRESCIA da parte della VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., perfezionatasi in data 23 settembre 2025, nella società neocostituita (in data 23.09.2025) VI.BI. Company s.r.l. il cui capitale è al 100% controllato dalla stessa Vi.BI. Elettrorecuperi: 1) dal Sig. Vigilio Bidasio, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della società conferitaria, neocostituita, VI.BI. Company S.r.l., la documentazione relativa all'avvenuto conferimento nella VI.BI. Company s.r.l. della quota della società sportiva già detenuta dalla VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., di cui al 7° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., contenente gli atti di costituzione della VI.BI. Company s.r.l. e di conferimento ad essa, da parte della VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., delle quote della società sportiva; 2) dal sig. Vigilio Bidasio, Presidente e legale rappresentante della Società conferitaria VI.BI. Company s.r.l., nonché Presidente, legale rappresentante e socio della società conferente, VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., dal sig. Andrea Bignotti, consigliere delegato e legale rappresentante della conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. e dal sig. Paolo Gheza socio e consigliere delegato legale rappresentante della conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. i requisiti di onorabilità, ex art. 20-bis comma 5 lettere B e C), a cui erano onerati gli stessi; segnatamente, il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati dalle Autorità competenti del Comune di residenza non oltre i 15 giorni antecedenti la data del conferimento; nel caso in esame il certificato dei carichi pendenti negativi (datato 15 ottobre 2025) è stato trasmesso alla Commissione con p.e.c. del 7.01.2026, quindi oltre il termine di 15 giorni previsto dall' art. 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., scadente in data 8 ottobre 2025; mentre il certificato del casellario giudiziario, rilasciato il 27 novembre 2025, è stato trasmesso con pec del 12 gennaio 2026, previa assegnazione, in data 7 gennaio 2026, da parte della Commissione, del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; pertanto, la trasmissione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è stata, come dianzi precisato, trasmessa tardivamente; 3) i requisiti di solidità finanziaria della conferitaria VI.BI. Company S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in quanto la società sportiva ha trasmesso, tardivamente, in data 15 ottobre 2025, alla Commissione, un'attestazione, resa dalla Banca Popolare di Sondrio in data 1.10.2025 in favore dei signori Paolo Gheza e Vigilio Bidasio titolari del 100% delle quote della società conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. con la quale ha attestato di: «intrattenere rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso riconducibile VI.BI Elettrorecuperi s.r.l. [...] senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti e che il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile VI.BI Elettrorecuperi s.r.l., in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: buono (secondo la classificazione di valutazione interna Banca Popolare di Sondrio S.p.A.)» che la Commissione Operazioni Societarie (COS) ha ritenuto potesse soddisfare i requisiti di cui al comma 6 dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; - violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

e Legale Rappresentante della UNION BRESCIA S.R.L., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 17 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla operazione, perfezionatasi in data 2 ottobre 2025, con cui la Feralpi Farm s.r.l. ha sottoscritto una quota pari all'11,74% del capitale sociale della società sportiva in occasione dell'operazione di aumento di capitale scindibile: dal Sig. Giovanni Pasini, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria della Feralpi Farm s.r.l., successivamente alla concessione del termine aggiuntivo concesso ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., quindi, tardivamente rispetto al termine di 15 giorni (scadente il 17/10/2025) e, dunque, sanzionabile. Segnatamente: il certificato dei carichi pendenti del signor Giovanni Pasini, onerato a tale adempimento in quanto Presidente e legale rappresentante della Feralpi Farm s.r.l. veniva trasmesso con pec del 15 gennaio 2026; la dichiarazione integrativa resa da BPER in data 11.02.2026 – contenente l'attestazione di cui al 6° comma, lettera A1) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., concernente la classe di rating finanziario della Feralpi Farm s.r.l. con cui il predetto istituto di credito attestava che: "la banca intrattiene rapporti ordinari con la suddetta società senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti" assegnando un "merito creditizio interno pari a 2 (su una scala da 1 a 10)", sintomatico di un'ottima affidabilità e di un rischio molto contenuto – veniva trasmessa con pec del 17 febbraio 2026 a seguito della nota della Commissione del 10 febbraio 2026 con la quale veniva attivata un'ulteriore fase di c.d. soccorso istruttorio.

La fase istruttoria

In data 1° luglio 2026, la Commissione operazioni societarie (COS) trasmetteva alla Procura Federale l'esito delle verifiche svolte in relazione a due operazioni societarie che avevano riguardato la società sportiva Union Brescia S.r.l.

La prima operazione riguardava il conferimento della quota di partecipazione nella Union Brescia S.r.l., detenuta dalla VI.BI. Elettrorecuperi S.r.l., in una società di nuova costituzione, la VI.BI. Company S.r.l., interamente controllata dalla prima.

Rispetto a detta operazione la COS rilevava, in relazione ai termini e agli adempimenti di cui all'art. 20 bis NOIF, la tardività della comunicazione alla FIGC dell'intervenuta cessione delle partecipazioni alla società Vi.Bi. Company S.r.l. nonché la tardività della trasmissione della documentazione afferente ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria,

La seconda operazione riguardava l'aumento di capitale scindibile deliberato dalla Union Brescia e sottoscritto dalla Feralpi Farm S.r.l.

Rispetto a detta operazione la COS riteneva la stessa, in relazione ai termini e agli adempimenti di cui all'art. 20 bis NOIF, *tempestiva (ancorché pervenuta entro il termine aggiuntivo concesso ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. e, dunque, astrattamente sanzionabile ai sensi dell'art. 32, comma 5-ter del C.G.S.) per quanto concerne la documentazione relativa a parte dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria.*

La Procura Federale, ricevuta la segnalazione, in data 2.7.2026, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 10pf26-27, avente ad oggetto "Segnalazione della C.O.S. del 1° luglio 2026 in ordine al mancato rispetto della normativa federale in relazione all'acquisizione di partecipazioni societarie della società Union Brescia S.r.l."

Nel corso dell'istruttoria, la Procura Federale acquisiva, una serie di documentazione, tra cui la nota della COS con i relativi allegati, la visura storica della UNION BRESCIA S.R.L. i fogli di censimento con i relativi allegati.

Sempre in via istruttoria, la Procura, in data 4.9.2026, procedeva all'audizione del sig. Loris Bolzoni, segretario generale della società Union Brescia, che agiva su delega del Dott. Marco Leali Legale rappresentante della Union Brescia srl.

In sede di audizione, il sig. Bolzoni precisava: *"In relazione all'operazione Feralpi Farm la modifica della partecipazione della società nelle quote dell'Union Brescia, fu inferiore alla soglia del 10% e cioè passando dal 17% circa all'11% circa. Per questo motivo nessun obbligo di comunicazione ricadeva sui soggetti indagati. Per l'effetto la richiesta della C.O.S. di informazioni e documentazione del gennaio 2026 deve essere interpretata non come soccorso istruttorio ma eventualmente come mera prima richiesta di chiarimenti e informazioni.*

Per quanto attiene all'operazione Vibier-Vibi Company, alcune delle comunicazioni trasmesse da Union Brescia alla C.O.S., relativamente ad una analoga operazione verificatesi nelle settimane precedenti, contenevano le informazioni e i documenti per i quali è stata riportata la contestazione agli avvisati".

Tutti gli incolpati rinunciavano all'audizione, ma provvedevano a depositare, in data 7.9.2026, una memoria difensiva.

Con accordi sottoscritti in data 18.9.2026, gli incolpati, tra cui la società Union Brescia srl, ad eccezione dei sig.ri Giuseppe Pasini e Marco Leali, definivano le rispettive posizioni con l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Esaurita l'attività istruttoria, la Procura notificava, in data 29.9.2026, al sig. Giuseppe Pasini e al sig. Marco Leali l'atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Nazionale Federale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l'udienza del 20 ottobre 2026.

La fase predibattimentale

In data 16 ottobre 2026, si costituivano i sig.ri Giuseppe Pasini e Marco Leali con gli Avv.ti Pierfilippo Capello e Vincenzo Calandrelli, depositando una memoria difensiva con la quale eccepivano l'improcedibilità dell'azione disciplinare promossa dalla



Procura Federale nei confronti dei deferiti e chiedevano in ogni caso il proscioglimento degli stessi.

Il dibattimento

Prima dell'apertura dell'udienza, la Procura Federale e i sig.ri Giuseppe Pasini e Marco Leali, quest'ultimo limitatamente al primo capo di incolpazione a suo carico, depositavano le proposte di accordo ex art. 127, comma 1 CGS.

All'udienza del 20 ottobre 2026, svoltasi in videoconferenza, compariva l'Avv. Nicola Pagnotta, in rappresentanza della Procura Federale, nonché gli Avv.ti Pierfilippo Capello e Vincenzo Calandrelli, in difesa dei deferiti.

Il Tribunale, preliminarmente, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l'Avv. Nicola Pagnotta e gli Avv.ti Vincenzo Calandrelli e Pierfilippo Capello, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti fosse corretta, così come congrue le sanzioni proposte, dichiarava efficaci gli accordi.

Poiché il sig. Marco Leali aveva definito il procedimento ex art. 127 CGS solo con riferimento al primo capo di incolpazione, il Tribunale disponeva il prosieguo del procedimento nei confronti del solo sig. Marco Leali, relativamente al secondo capo di incolpazione a suo carico.

Prendeva, quindi, la parola l'Avv. Nicola Pagnotta, il quale nel riportarsi all'atto di deferimento, chiedeva di irrogarsi al sig. Leali la sanzione di mesi due di inibizione.

Gli Avv.ti Capello e Calandrelli, dal canto loro, si riportavano alla memoria difensiva depositata in atti, insistendo nell'eccezione di improcedibilità dell'atto di deferimento e, nel merito, nell'insussistenza dei presupposti per ravvisare una responsabilità del sig. Leali in ordine ai fatti contestati.

Sostenevano, inoltre, l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 4 CGS.

La decisione

Come noto, anche nell'ordinamento sportivo è applicabile il principio processuale della ragione più liquida, che consente al Tribunale di pronunciarsi immediatamente sulle questioni che risultino *ictu oculi* di evidente e ragionevole soluzione e tali da assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni preliminari (Coll. gar. sport, Sez., II, n. 58/2025; CFA, Decisione n. 14/2025-2026; CFA, SS.UU., Decisione n. 47/2022-2023).

Tralasciando, pertanto, le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del sig. Marco Leali, il Tribunale ritiene che lo stesso vada prosciolto.

La Procura Federale contesta al sig. Leali di non aver, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della Union Brescia srl, vigilato affinché venisse prodotta alla COS, nel termine di 15 giorni scadente il 17.10.2025, dal sig. Giovanni Pasini, Presidente della Feralpi Farm srl, la documentazione richiesta dall'art. 20 bis NOIF previgente, relativa ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria della Feralpi Farm srl.

Più nello specifico, il certificato dei carichi pendenti del sig. Giovanni Pasini sarebbe stato trasmesso alla Commissione Operazioni Societarie solo in data 15 gennaio 2026, e, dunque, nel termine aggiuntivo concesso dalla COS ai sensi del comma 8 dell'art. 20 bis NOIF, mentre la dichiarazione integrativa resa da BPER, contenente la classe di rating finanziario della Feralpi Farm s.r.l., sarebbe stata trasmessa alla COS solo il 17 febbraio 2026 e, quindi, durante l'ulteriore fase di soccorso istruttorio ex art. 20 bis, comma 8 NOIF.

Per valutare la sussistenza di una responsabilità a carico del sig. Leali per le condotte contestate, occorre procedere ad una disamina dell'art. 20 bis NOIF, nella versione previgente, applicabile al caso di specie, come riconosciuto anche dalla Procura Federale.

L'art. 20 bis delle NOIF si inserisce nel sistema dei controlli federali concernenti gli assetti proprietari delle società sportive e disciplina gli obblighi di comunicazione connessi alle operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie in qualunque modo siano esse avvenute e, pertanto, sia per atto tra vivi, sia *mortis causa* e sia tramite la partecipazione ad operazioni di aumento del capitale sociale.

Con detta norma il legislatore federale ha, difatti, espressamente previsto che, in caso di acquisizione, diretta o indiretta, di partecipazioni societarie, le società siano tenute a porre in essere una serie di adempimenti entro termini prestabiliti, la cui inosservanza è soggetta a sanzioni, al fine di comprovare la sussistenza in capo all'acquirente dei requisiti richiesti dalla stessa norma.

La *ratio* della norma è quella di evitare che una società sportiva venga acquisita da soggetti privi dei necessari requisiti di affidabilità, integrità e onorabilità, nonché privi di solidità patrimoniale, da strutture societarie opache o mediante risorse di provenienza non adeguatamente verificabile, ciò al fine di garantire il regolare adempimento delle obbligazioni sportive e fiscali e, dunque, la regolarità delle competizioni sportive.

In tale contesto, il primo comma dell'art. 20 bis, nella versione previgente, che tuttavia è restato invariato anche a seguito delle modifiche apportate dal Comunicato Ufficiale n° 131/A del 19 dicembre 2025, stabilisce che: *Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo (di seguito: requisiti). Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una partecipazione non inferiore al 10%.

La disposizione, dunque, nel prevedere la rilevanza dell'acquisizione di una partecipazione in una società sportiva pari o superiore al 10% del capitale sociale, individua una soglia di partecipazione qualificata al cui superamento l'operazione assume rilievo per l'ordinamento federale e impone l'attivazione degli obblighi informativi e documentali a carico dell'acquirente.

In altri termini, la soglia pari al 10% del capitale sociale costituisce il criterio normativo in presenza del quale l'acquisizione della partecipazione, per la sua consistenza, non può essere considerata neutra o irrilevante e deve essere sottoposta agli adempimenti e alle verifiche previsti dalla disciplina federale in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 20 bis NOIF, ossia in ordine alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria in capo all'acquirente.

La soglia individua, infatti, una partecipazione ritenuta potenzialmente significativa ai fini della conoscenza dell'assetto proprietario e dell'individuazione dei soggetti suscettibili di esercitare un'influenza rilevante sulla gestione della società.

Applicando tali principi alla fattispecie in esame, risulta evidente che l'operazione posta in essere dalla Feralpi Farm srl nell'ambito dell'assetto societario della Union Brescia srl, non doveva essere soggetta agli obblighi informativi di cui all'art. 20 bis NOIF.

Come si evince dalla documentazione in atti, alla data del 4 agosto 2025, la Feralpi Farm srl risultava essere socia della Union Brescia srl in quanto titolare di una partecipazione pari al 13,54% (€ 53.326,60) del capitale sociale pari a sua volta a € 393.599,64. In data 4 agosto 2025, l'assemblea straordinaria della Union Brescia srl deliberava di procedere ad un aumento di capitale a pagamento, in forma scindibile, portando lo stesso da € 393.599,64 fino a € 1.181.000,00, con facoltà per i soci di sottoscrizione in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, con offerta, inoltre, per la parte inoperta, in prelazione agli stessi soci.

In data 6 ottobre 2025, il Consiglio di amministrazione della Union Brescia srl dava atto che la suddetta operazione straordinaria si era perfezionata e che, pertanto, l'aumento di capitale da € 393.599,64 a € 1.181.000,00 era stato integralmente sottoscritto e versato.

Per effetto di detta operazione, la partecipazione della Feralpi Farm srl al capitale sociale della Union Brescia subiva una diluizione, passando dal 13,54% all'11,74%.

All'atto dell'operazione di aumento del capitale, la Feralpi Farm, dunque, non solo era già socia della Union Brescia srl, ma per di più deteneva una partecipazione superiore alla soglia del 10%.

Di conseguenza, la sussistenza, in capo alla società, dei requisiti di solidità finanziaria e di onorabilità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 20 bis NOIF era stata già verificata dalla Federazione.

Con l'operazione di aumento del capitale, la Feralpi Farm, non ha acquisito per la prima volta una partecipazione sociale superiore al 10%, né è passata da una percentuale di partecipazione inferiore alla soglia del 10% ad una superiore, ma ha semplicemente ridotto l'entità della partecipazione già detenuta, rimanendo pur sempre al di sopra della soglia del 10%.

Ebbene, ritenere anche in tal caso sussistenti gli obblighi di comunicazione richiesti dell'art. 20 bis NOIF significherebbe estendere la portata della norma oltre il suo tenore letterale, trasformando una disposizione destinata a disciplinare le acquisizioni considerate "qualificate" dall'ordinamento federale, in una disciplina generale applicabile ad ogni modifica del capitale sociale.

La soglia del 10% deve essere, difatti, interpretata come riferita all'acquisizione di una partecipazione che determini il raggiungimento o il superamento di tale soglia, e non come fonte di un nuovo obbligo a carico di ogni socio che, per effetto di successive variazioni del capitale sociale o delle partecipazioni detenute dagli altri soci, continui a essere titolare di una quota superiore alla suddetta soglia.

Tale conclusione, del resto, trova conferma anche nella giurisprudenza federale.

Con decisione n. 80/2024-2025, difatti, le SS.UU. della Corte Federale di Appello, nel condividere una decisione assunta dal Tribunale Federale in ordine all'inapplicabilità dell'art. 20 bis NOIF ad una cessione di quote che aveva determinato una mera riduzione della partecipazione sociale seppur oltre la soglia del 10% (Decisione n. 105/2024-2025), hanno affermato: *"Il Collegio condivide la decisione del Tribunale federale in ordine all'applicabilità dell'art. 20-bis ai soli soci che abbiano assunto per la prima volta, a seguito di acquisizione, una partecipazione sociale non inferiore al 10%. L'applicabilità della disposizione anche a coloro che già possedevano una partecipazione non inferiore al 10% e che ne modificano l'entità – sostenuta dalla Procura federale – porterebbe a reiterare inutilmente l'iter previsto dalla citata norma ogni qualvolta si modifichi l'entità della partecipazione societaria seppure in misura tale da non incidere sulla ricordata soglia del 10%.*

Pertanto, da un lato, non sarebbe corretto richiedere alla ...omissis ... (ed ai relativi soci) di assolvere ad adempimenti ulteriori rispetto a quelli – comunque molto penetranti – richiesti per l'iscrizione al Campionato Professionistico di Serie C;

dall'altro, la tesi della Procura, nel collegare l'onere di sottoporsi ai controlli previsti dalla citata disposizione (art. 20 bis N.O.I.F.) al verificarsi della circostanza – assolutamente accidentale – di qualsiasi modifica della composizione sociale, porta a risultati non coerenti con l'ordinamento. Interpretata in tal modo, infatti, la norma non appare – come sostiene la Procura – utile alla verifica dei requisiti ex art. 20 bis N.O.I.F. dei soci delle società professionistiche in quanto si applicherebbe – anche in modalità reiterata – solo a quelle società i cui soci dovessero eventualmente modificare – seppure in misura minimale – la propria partecipazione azionaria."

In definitiva, dal momento che la disciplina di cui all'art. 20 bis NOIF è volta a consentire alla Federazione di verificare i requisiti dei soggetti che acquisiscono, nell'ambito delle società sportive, una partecipazione ritenuta rilevante dalla norma, in quanto pari o superiore al 10 per cento, tale disciplina non può essere applicata, in assenza di un'espressa previsione in tal senso, a una condotta



che si risolva nella mera diminuzione della partecipazione di un socio già titolare di una quota superiore al 10% e, quindi, di un soggetto già sottoposto agli obblighi di verifica di cui alla suddetta norma.

Poiché, dunque, nessun obbligo gravava sulle società interessate di comunicare alla COS e di documentare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria della Feralpi Farm S.r.l., non può ravvisarsi, in capo all'odierno deferito, alcuna violazione degli obblighi di vigilanza posti a suo carico.

Per tali motivi il sig. Marco Leali va prosciolto.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Marco Leali.

I RELATORI

Francesca Paola Rinaldi

Luca Voglino

IL

PRESIDENTE

Carlo Sica

Depositato in data 29 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO

Marco Lai